



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 29 agosto 2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 agosto 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 7

SERIE A TIM

Gara Soc. BENEVENTO – Soc. BOLOGNA del 26 agosto 2017

Il Giudice sportivo,

appurato che per errore materiale nella refertazione, confermato dal Direttore di gara, è stata erroneamente sanzionata la Soc. **Bologna** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti causa equipaggiamento non regolamentare di calciatore, in luogo della Soc. **Benevento**, a correzione del deliberato di cui al C.U. n. 29 del 29 agosto 2017;

ingligge

per gli stessi motivi sopra riportati l'ammenda di € 2.000,00 alla Soc. **Benevento**

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 AGOSTO 2017

IL COMMISSARIO
Carlo Tavecchio

30/68

